

COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

**APPALTO SERVIZIO DI SPURGO DELLE CADITOIE STRADALI
PER L'ANNO 2024**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte quelle opere di manutenzione ordinaria servizio di spurghi occorrenti, a giudizio del Direzione dell'Esecuzione (Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Ecologia), alla conservazione e migliore gestione del patrimonio mobile ed immobile comunale, per il tipo di prestazione indicata. Sono applicabili al presente appalto oltre alle condizioni riportate d'appresso, le norme del Capitolato Generale D'Appalto dei Lavori Pubblici.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata per l'anno 2024.
L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di rescindere il contratto in caso di inadeguata e cattiva esecuzione delle lavorazioni e/o gravi inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo previsto per l'esecuzione del servizio è di € 16.000,00 IVA esclusa, oltre 400,00€ di oneri della sicurezza.

L'aggiudicazione verrà fatta secondo quanto indicato nella lettera di invito e specificato all'art. 4, l'offerta della ditta sarà valida per tutta la durata del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice Contratti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La procedura di appalto sarà gestita tramite piattaforma Regionale Sintel di ARIA SPA. Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di spurgo delle caditoie stradali, avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 "codice dei contratti pubblici", con contratto da stipulare a misura, secondo il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Art. 5 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi netti di aggiudicazione per tutta la durata dell'appalto.

Art. 6 - MODALITA' D'ESECUZIONE - BUONI D'ORDINE

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio in oggetto dietro semplice richiesta del Direttore dell'Esecuzione, mediante ricevimento di appositi buoni d'ordine trasmessi anche a mezzo di posta elettronica, secondo le disposizioni impartite, a regola d'arte e con piena conoscenza ed osservanza di tutte le leggi, regolamenti e circolari applicative riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche.

I buoni d'ordine, redatti dalla D.L. conterranno le specifiche delle lavorazioni che l'appaltatore dovrà eseguire ed il tempo per ultimare le stesse. Per l'esecuzione di talune lavorazioni, la D.L., sulla scorta del listino prezzi riportato nei documenti allegati, depurato dello sconto offerto, predisporrà appositi computi che verranno poi allegati al buono d'ordine.

L'appaltatore è responsabile del servizio eseguito, dei danni dovuti all'imperizia o negligenza dei suoi dipendenti e da malafede nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'appaltatore provvederà affinché l'accesso al cantiere sia rigorosamente vietato a tutte le persone non addette ai lavori a meno che non siano autorizzate dal Direttore dell'Esecuzione.

Art. 7 - ESECUZIONE D'URGENZA E REPERIBILITA'

In considerazione che talune interventi rivestono carattere di urgenza, a giudizio insindacabile della Direzione dell'Esecuzione o quando siano necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità di cose o persone, in particolare in caso di calamità naturale, è obbligatorio che l'Appaltatore, senza nulla chiedere in compenso, offra la propria reperibilità per tutta la durata dell'appalto, fornendo alla Direzione dell'Esecuzione i dati o recapiti del caso per chiamate d'urgenza.

Qualora la richiesta della Direzione dell'Esecuzione abbia carattere di urgenza l'appaltatore si obbliga prontamente all'esecuzione del servizio richiesto e comunque entro il termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione.

Nel caso di inottemperanza da parte dell'appaltatore nell'esecuzione dei servizi dichiarati con carattere di urgenza, entro e non oltre il termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione, la stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 8 - TEMPO UTILE DI ESECUZIONE - PENALI

Ricevuto l'ordinativo dal Direttore dell'Esecuzione (*buono d'ordine*), l'appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle opere secondo i tempi utili concordati con la stessa (e comunque non oltre 10 giorni), fatte salve quei servizi dichiarati urgenti dove si provvederà immediatamente secondo termini stabiliti insindacabilmente dalla Direttore dell'Esecuzione.

L'Ente può applicare all'appaltatore una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio, da stabilirsi secondo i casi e comunque non superiore a € 100,00 (cento) al giorno.

Art. 9 - DURATA GIORNALIERA DEL SERVIZIO

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non può far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali né di notte senza la preventiva autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione.

Qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il Direttore dell'esecuzione, qualora ravvisi la necessità che i servizi siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvi gli eventuali indennizzi che possono competergli.

Il corrispettivo per la mano d'opera prestata eventualmente in giorni festivi, o nel periodo notturno è definito nella documentazione allegata ovvero dovrà essere preventivamente approvato dalla stazione appaltante.

Art. 10 - NORME PER LA MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per tutto il servizio, le quantità di lavorazioni eseguite sono determinate a misura. Diversamente, con accordo tra Direttore dell'Esecuzione e appaltatore, possono stabilirsi compensi per servizi a corpo nel caso di interventi complessi nella loro contabilizzazione o concordare nuovi prezzi.

Art. 11 - DANNI

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'opera.

Le spese di allestimento dei cantieri sono a carico dell'appaltatore, gli stessi dovranno essere in regola con le norme antinfortunistiche e con le eventuali prescrizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - DIREZIONE SERVIZI

Per tutta la durata contrattuale dell'appalto la stazione appaltante ha l'obbligo di istituire un ufficio di Direzione dell'Esecuzione, costituito da un Direttore dell'Esecuzione ed eventualmente da assistenti.

Per il presente contratto, l'Ufficio competente per la Direzione dell'Esecuzione è l'Ufficio Tecnico – Servizio Ecologia.

Art. 13 - RAPPORTI CON IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'appaltatore dovrà prontamente ed esattamente uniformarsi agli ordini impartiti dal Direzione dell'Esecuzione per la buona riuscita del servizio.

La Direzione dell'Esecuzione ha la facoltà di ordinare il cambiamento e l'allontanamento di agenti ed operai dell'impresa assuntrice, qualora essi risultassero incapaci, insubordinati, disonesti e comunque intollerabili.

Art. 14 – VARIAZIONI DEI SERVIZI

E' vietato all'appaltatore variare, per qualsiasi ragione, i servizi ordinati senza il preventivo consenso del Direzione dell'Esecuzione.

Art. 15 – SUBAPPALTO

E' vietato all'appaltatore subappaltare, per qualsiasi ragione, i servizi ordinati senza il preventivo consenso della stazione appaltante, sotto pena di recessione del contratto e del risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalto le commesse date ad altre imprese per fornitura di materiali o per prestazioni specializzate.

Art. 16 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in genere ogni 30 (trenta) giorni previa contabilizzazione e controllo di regolarità dei servizi eseguiti a emissioni delle relative fatture elettroniche (il pagamento delle stesse avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale).

La emissione della fattura dovrà essere comunque preceduta dalla presentazione al responsabile del servizio o persona da lui delegata, della contabilità dei servizi dettagliata e compilata dall'impresa appaltatrice, a tal fine si specifica che non potranno essere superate le percentuali di incidenza delle lavorazioni utilizzate quale base di calcolo per l'aggiudicazione.

Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena la sospensione del pagamento, copia del buono d'ordine sottoscritto dal Responsabile del Servizio o persona da lui delegata.

Alle quantità dei servizi e/o forniture regolarmente eseguite verranno applicati i prezzi unitari di cui alla documentazione allegata ovvero ad eventuali nuovi prezzi preventivamente approvati dalla stazione appaltante, previa detrazione del ribasso d'asta contrattuale e delle eventuali ulteriori ritenute e/o garanzie stabilite a norma delle vigenti leggi in materia.

Ai sensi della normativa vigente le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, il documento unico di regolarità contributiva prima di procedere al pagamento di qualsiasi stato d'avanzo.

Art. 17 – CAUZIONI

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs 36/2023, per le procedure di cui all'art. 50 comma 1, non è necessaria la garanzia provvisoria di cui all'art.106.

Art. 18 – CONTRATTO D'APPALTO

Per servizi di importi inferiori a € 140.000,00, il perfezionamento della presente procedura di affidamento avrà luogo tramite scambio di lettera commerciale firmata digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023;

Art. 19 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO/LETTERA COMMERCIALE

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante:

- il presente foglio patti e condizioni;
- l'elenco prezzi unitari;

Art. 20 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalla normativa in materia ed a quanto specificato nel presente foglio patti e condizioni, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si

intendono compensati nei prezzi dei servizi a misura di cui al precedente art. 4 (se previste in base all'importo del contratto):

- a) Tutte le spese di contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti di segreteria.
- b) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza.
- c) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
- d) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia.
- e) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
- f) Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito o in opera con le opportune cautele per evitare danni o infortuni.
- g) redazione dei piani di sicurezza.
- h) l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modiche.

Art. 21 – TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del contratto, l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro, e di ogni altra norma vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente.

L'appaltatore sarà tenuto, in particolare, all'osservanza, ove ne ricorrano gli estremi, delle norme vigenti ed emanate in materia, nonché alle norme tutte riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.) gli assegni familiari, le indennità varie, ecc.

L'appaltatore, se richiesto, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni e di aver adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e la incolumità dei propri dipendenti sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni ENPI, dell'Ispettorato del lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.

Pertanto egli risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte dall'appaltante.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare tutte le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti il contratto o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'appaltatore stesso e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati dal presente articolo, l'Amministrazione comunicherà all'appaltatore, se nel caso, anche all'Ispettorato del lavoro, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento), sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'appaltante, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla redazione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 22 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Quando sorgono contestazioni fra il Direttore dell'Esecuzione e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma della vigente normativa in materia di Codice Appalti.

Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati per iscritto.

Art. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RICHIAMO AL CAPITOLATO GENERALE LL.PP.

Per quanto riguarda la definizione delle controversie, lo scioglimento del contratto e a tutto quanto non espressamente riportato nel presente foglio patti e condizioni, si dovrà fare riferimento alla vigente normativa in materia di Codice Appalti.